

Bur n. 20 del 13/03/2012

Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 253 del 22 febbraio 2012

Autorizzazione degli impianti di produzione di energia, alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 – D.M. 10.09.2010, p. 13.1, lett. j).

Note per la trasparenza:

Il provvedimento è finalizzato alla definizione della disciplina delle garanzie per la rimessa in pristino dei luoghi al termine della vita degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ed alla approvazione di uno schema di cauzione tipo. Il provvedimento integra e modifica le precedenti D.G.R. n. 1192 del 5 maggio 2009, n. 1391 del 19 maggio 2009, n. 453 del 2 marzo della 2010 e n. 1270 del 3 agosto 2011

L'Assessore Daniele Stival, di concerto con l'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 disciplina il procedimento unico di autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il comma 4, in particolare, prevede che il rilascio dell'autorizzazione unica costituisca titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e precisa che la stessa deve contenere l'obbligo, a seguito della dismissione dell'impianto, alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto titolare dell'autorizzazione.

La Giunta regionale, con DGR n. 1391 del 19 maggio 2009, nel dettare disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, ha demandato a successivo provvedimento l'approvazione delle modalità di costituzione di un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti per la dismissione dell'impianto.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 453 del 2 marzo 2010 ha dettato, tra l'altro, le prime disposizioni in materia di obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi e prestazione di idonea garanzia per gli impianti da biomassa, biogas, fotovoltaico, eolico ed idroelettrico, ai fini di cautelare l'Amministrazione regionale nel caso di inadempienze del soggetto titolare dell'autorizzazione.

Ai sensi della predetta deliberazione il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, deve depositare presso il soggetto autorizzante una fideiussione di importo pari alla previsione tecnico-economica delle opere di messa in pristino secondo il progetto approvato, per gli impianti da biomassa, biogas, fotovoltaico ed eolico, mentre per gli impianti idroelettrici l'importo della fideiussione, commisurato al 25% del costo di realizzazione dell'impianto e relative opere accessorie, secondo quanto previsto dal progetto approvato, copre anche la garanzia di tutte le opere di raccolta, di regolazione, delle condotte forzate e dei canali di scarico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 c. 1 del R.D. 11/12/1933, n. 1775 nonché a garanzia dell'obbligo di rimozione e di esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature ove ciò fosse necessario per ragioni di pubblico interesse.

Tale obbligo è stato successivamente disciplinato dal D.M. 10 settembre 2010 'Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili' che, al punto 13.1, lett. j), prevede *'l'impegno, alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale'*. Le Linee guida precisano inoltre che la garanzia è stabilita in favore dell'Amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente e che tale cauzione deve essere rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Le Regioni o le Province delegate, eventualmente avvalendosi delle Agenzie regionali per l'ambiente, possono motivatamente stabilire, nell'ambito della Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi per la cauzione, parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti e in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi.

Con il presente provvedimento si ritiene opportuno definire in dettaglio la disciplina delle garanzie per la rimessa in pristino dei luoghi al termine della vita degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ed approvare uno schema di contratto di cauzione tipo, applicabili a tutti gli impianti per i quali la Regione ha competenza autorizzatoria, di seguito elencati:

- ◆ impianti fotovoltaici a terra di potenza maggiore o uguale a 20 kW
- ◆ impianti eolici di potenza maggiore o uguale a 60 kW
- ◆ impianti idroelettrici di potenza maggiore o uguale a 100 kW
- ◆ impianti alimentati a biomassa di potenza maggiore o uguale a 200 kW
- ◆ impianti di biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, da gas di discarica e di processi di depurazione di potenza maggiore o uguale a 250 kW.

La disciplina di tali garanzie riportate nell'**Allegato A**, affronta in particolare le seguenti tematiche:

- ◆ tipologie di garanzia e momento della presentazione;
- ◆ durata ed importo della garanzia;
- ◆ dismissione dell'impianto e ripristino del sito alle condizioni originarie;
- ◆ inadempimento dell'obbligo di prestazione della garanzia e decadenza del titolo abilitativo;
- ◆ procedura di escussione della garanzia in caso di mancata realizzazione delle opere di dismissione e rimessa in pristino.

Con particolare riferimento alla durata, si ritiene opportuno disciplinare le diverse modalità di prestazione di garanzia, sul presupposto, comunque, che la stessa deve sussistere senza soluzione di continuità per tutta la durata di esercizio dell'impianto e fino alla avvenuta rimessa in pristino dei luoghi da parte del soggetto intestatario del titolo abilitativo.

L'eventuale frazionamento in più contratti di garanzia successivi, di durata comunque almeno quinquennale, non deve costituire, infatti, un pregiudizio per l'interesse pubblico.

L'oggetto della garanzia, riproposto in ogni quinquennio, deve rimanere quindi il medesimo e corrispondere a tutti gli obblighi derivanti dalla rimessa in pristino dei luoghi o delle misure di reinserimento o recupero ambientale, secondo le modalità previste dal piano di demolizione, smaltimento e rimessa in pristino con analisi dei costi e dei tempi necessari, di seguito denominato 'Piano di ripristino', facente parte della documentazione progettuale.

Per gli impianti idroelettrici l'oggetto della garanzia comprende anche il regolare funzionamento di tutte le opere di raccolta, regolazione delle condotte forzate e dei canali di scarico o la rimozione e l'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature ove ciò fosse necessario per ragioni di pubblico interesse, rispettivamente secondo quanto previsto dall'art. 25 c.1 e dall'art. 30 del R.D. 11.12.1933, n.1775, da esplicitarsi anch'essi nel 'Piano di ripristino'.

Tale Piano è approvato in sede di Conferenza di Servizi; per gli impianti idroelettrici in Conferenza di Servizi è sentita anche l'Autorità idraulica.

La garanzia perde efficacia esclusivamente per effetto di:

- ◆ costituzione e presentazione di un nuovo contratto di garanzia ovvero di appendice di proroga e/o integrativa alla polizza originaria;
- ◆ apposito provvedimento da parte dell'ente autorizzante con il quale si dispone lo svincolo del deposito cauzionale a seguito di esecuzione delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale.

L'importo della garanzia, che deve essere presentata prima dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto, è pari ai costi specificatamente quantificati nel 'Piano di ripristino', comprensivi di oneri fiscali e di spese tecniche nella misura del 10 per cento. L'importo va adeguato ogni cinque anni (dovendosi provvedere in mancanza all'escussione) alla intervenuta variazione nell'indice ISTAT del costo della vita. L'indice ISTAT applicabile per il calcolo dell'adeguamento del deposito cauzionale al costo della vita è quello fornito dall'Istituto Centrale di Statistica e denominato FOI (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati), senza tabacchi, pubblicato mensilmente.

Infine, allo scopo di agevolare i soggetti intestatari di titoli abilitativi si ritiene opportuno formulare un modello unico di contratto di garanzia, come riportato nell'**Allegato B**.

Con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici, la recente legge regionale n. 13 del 8 luglio 2011 ha disposto, all'art. 10, che i comuni, enti competenti al rilascio del titolo abilitativo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Procedura Abilitativa Semplificata), abbiano la competenza al rilascio di tale titolo abilitativo per gli impianti integrati e non integrati con potenza di picco fino ad 1 MW. Poiché il comma 3 della medesima norma prevede che, al fine di rendere omogenea la predisposizione delle domande e della documentazione necessaria per il rilascio dei titoli abilitativi di competenza comunale, la Giunta regionale avrebbe dovuto adottare e trasmettere ai comuni gli schemi di modulistica, con DGR n. 1270 del 3 agosto 2011, sono stati approvati tali schemi e le relative indicazioni operative, tra i quali il fac simile di fidejussione.

Con la presente deliberazione, al fine di rendere omogenea la disciplina delle garanzie in argomento, si ritiene opportuno estendere ai titoli abilitativi di competenza comunale, già oggetto della DGR n. 1270 del 3 agosto 2011, la disciplina delle garanzie per la rimessa in pristino dei luoghi al termine della vita degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all'**Allegato A**, oggetto del presente provvedimento.

Si propone pertanto di sostituire il fac-simile di fidejussione approvato con la succitata deliberazione con lo schema di contratto di garanzia **Allegato B** al presente provvedimento.

Analogamente, la disciplina delle garanzie e relativo modello unico di contratto, costituiscono atti di riferimento per ogni altro impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, i cui titoli abilitativi sono di competenza comunale.

Al fine di agevolare la definizione delle modalità di espletamento delle attività di dismissione degli impianti e la conseguente migliore definizione e quantificazione della polizza fideiussoria si rimanda ad un successivo provvedimento l'approvazione di Linee Guida in materia. Nelle more dell'approvazione delle Linee Guida gli elaborati relativi al piano di dismissione da allegare al progetto presentato si riferiscono alla normativa attualmente vigente.

Per le domande giacenti, il proponente, sulla base delle disposizioni del DM 10 settembre 2010, 'Linee guida per le autorizzazioni impianti da fonte rinnovabile' integra nel termine di 180 giorni dall'esecutività del presente provvedimento la documentazione di progetto con il richiamato 'Piano di ripristino', ancorchè sia stato precedentemente presentato, idoneo alla quantificazione delle spese che scaturiscono dagli obblighi costituenti l'oggetto della garanzia.

Per gli impianti già autorizzati secondo le disposizioni della DGR 453/2010, è consentita la presentazione delle garanzie secondo le disposizioni del presente atto, ovvero l'adeguamento della polizza già depositata presso gli uffici regionali, previa eventuale richiesta da parte dell'interessato dell'approvazione di un 'Piano di ripristino', ancorchè sia stato precedentemente presentato, idoneo alla quantificazione delle spese che scaturiscono dagli obblighi costituenti l'oggetto della garanzia, entro il termine di 180 giorni dall'esecutività del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;

VISTO l'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348;

VISTO l'art. 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003;

VISTO il D.lgs. n. 79/1999;

VISTO il D.lgs. n. 28/2011;

VISTO il D.M. 10 settembre 2010;

VISTO l'art. 10 della L.R. n. 13 del 8 luglio 2011;

RICHIAMATE le proprie DGR n. 1192 del 5 maggio 2009, n. 1391 del 19 maggio 2009, n. 453 del 02 marzo 2010 e n. 1270 del 3 agosto 2011;

delibera

1. di approvare l'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, recante la disciplina delle garanzie inerenti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, applicabile a tutti gli impianti per i quali la Regione ha competenza autorizzatoria, di seguito elencati:

- . impianti fotovoltaici a terra di potenza maggiore o uguale a 20 kW
- . impianti eolici di potenza maggiore o uguale a 60 kW
- . impianti idroelettrici di potenza maggiore o uguale a 100 kW
- . impianti alimentati a biomassa di potenza maggiore o uguale a 200 kW
- . impianti di biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, da gas di discarica e di processi di depurazione di potenza maggiore o uguale a 250 kW;

2. di approvare l'**Allegato B**, parte integrante del presente provvedimento, recante il modello unico di contratto di garanzia, da rendere a mezzo polizza assicurativa o fideiussione bancaria, per la costituzione di depositi cauzionali inerenti le autorizzazioni all'esercizio degli impianti di competenza della Regione;

3. di estendere l'applicabilità delle disposizioni contenute nell'**Allegato A** e lo schema di contratto di garanzia contenuto nell'**Allegato B**, ai titoli abilitativi all'esercizio di impianti fotovoltaici di competenza comunale rilasciati ai sensi della L.R. 13/2011, in sostituzione del fac simile di fideiussione approvato dalla DGR n. 1270 del 3 agosto 2011;

4. di dare atto che la disciplina delle garanzie e relativo modello unico di contratto, costituiscono atti di riferimento per ogni altro impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, i cui titoli abilitativi sono di competenza comunale;

5. di disporre, per le domande giacenti, che il proponente, sulla base delle disposizioni del DM 10 settembre 2010, 'Linee guida per le autorizzazioni impianti da fonte rinnovabile' integri nel termine di 180 giorni dall'esecutività del presente provvedimento la documentazione di progetto con il richiamato 'Piano di ripristino' ancorchè sia stato precedentemente presentato, finalizzandolo alla quantificazione delle garanzie;

6. di consentire, per gli impianti già autorizzati secondo le disposizioni della DGR 453/2010, la presentazione delle garanzie secondo le disposizioni del presente atto, ovvero di adeguamento della polizza già depositata presso gli uffici regionali, previa eventuale richiesta da parte dell'interessato dell'approvazione di un 'Piano di ripristino', entro il termine di 180 giorni dall'esecutività del presente provvedimento;

7. di rinviare ad un successivo provvedimento l'approvazione di Linee Guida per la redazione del 'Piano di ripristino', al fine di agevolare la definizione delle modalità di espletamento delle attività di dismissione degli impianti e la conseguente migliore definizione e quantificazione della polizza fideiussoria;

8. di modificare le disposizioni della DGR 453/2010, limitatamente ai punti inerenti le garanzie, secondo quanto specificato con la presente deliberazione, confermando quant'altro disposto dai provvedimenti regionali in materia, per quanto non in contrasto con il presente atto;

9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



Disciplina delle garanzie inerenti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

1. Introduzione

Le presenti disposizioni costituiscono norme di dettaglio della disciplina delle garanzie per la rimessa in pristino dei luoghi al termine della vita degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, stipulate a favore dell'ente autorizzante (Regione del Veneto o Comune).

2. Tipologie di impianti

Le disposizioni si applicano ai seguenti impianti:

- impianti fotovoltaici a terra di potenza maggiore o uguale a 20 kW
- impianti eolici di potenza maggiore o uguale a 60 kW
- impianti idroelettrici di potenza maggiore o uguale a 100 kW
- impianti alimentati a biomassa di potenza maggiore o uguale a 200 kW
- impianti di biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, da gas di discarica e di processi di depurazione di potenza maggiore o uguale a 250 kW;

nonché:

- Impianti fotovoltaici integrati e non integrati con potenza di picco fino ad 1 MW, ex art. 10 L.R. 13/2011.

3. Tipologie di garanzia e modalità di presentazione

La garanzia, che è a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto (autorizzazione unica e procedura abilitativa semplificata), deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori all'Ente autorizzante, secondo le seguenti modalità:

1. fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RD 12 marzo 1936, n. 375 e smi;
2. polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo ISVAP.

Il contratto, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere trasmesso all'Ente autorizzante in tre copie originali (una per l'Ente autorizzante stesso, una per il soggetto intestatario del titolo abilitativo ed una per il soggetto garante). La restituzione delle copie per il soggetto intestatario del titolo abilitativo e per il soggetto garante, controfirmate per accettazione dal dirigente responsabile del procedimento autorizzatorio, attestano la regolare costituzione della garanzia.

4. Oggetto ed importo della garanzia

L'oggetto della garanzia corrisponde a tutti gli obblighi derivanti dalla rimessa in pristino dei luoghi o delle misure di reinserimento o recupero ambientale, secondo le modalità previste dal piano di demolizione, smaltimento e rimessa in pristino con analisi dei costi e dei tempi necessari, di seguito denominato "Piano di ripristino", facente parte della documentazione progettuale.

Per gli impianti idroelettrici l'oggetto della garanzia comprende anche il regolare funzionamento di tutte le opere di raccolta, regolazione delle condotte forzate e dei canali di scarico o la rimozione e l'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature ove ciò fosse necessario per

ragioni di pubblico interesse, rispettivamente secondo quanto previsto dall'art. 25 c.1 e dall'art. 30 del R.D. 11.12.1933, n.1775, da esplicitarsi nel "Piano di ripristino".

Tale Piano è approvato in sede di conferenza di servizi; per gli impianti idroelettrici in Conferenza di Servizi è sentita anche l'Autorità idraulica.

L'importo della garanzia, che deve essere presentata prima dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto, è pari ai costi specificatamente quantificati nel "Piano di ripristino", comprensivi di oneri fiscali e di spese tecniche nella misura del 10 per cento.

Parimenti, all'atto di approvazione di eventuali modifiche sostanziali dell'Autorizzazione Unica, va prestata idonea garanzia, conformemente al "Piano di ripristino", o va aggiornato l'importo della garanzia in essere.

4.1 Rivalutazione quinquennale

L'importo della fideiussione bancaria/polizza assicurativa, a garanzia della realizzazione del piano stesso, deve essere rivalutato sulla base del tasso d'inflazione programmata ogni 5 anni. L'indice ISTAT applicabile per il calcolo dell'adeguamento dell'importo della garanzia al costo della vita è quello fornito dall'Istituto Centrale di Statistica e denominato FOI (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati), senza tabacchi, pubblicato mensilmente.

5. Durata

La garanzia deve sussistere senza soluzione di continuità, anche in caso di cambio di intestazione della titolarità per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (voltura), per tutta la durata di esercizio dell'impianto e fino alla avvenuta rimessa in pristino dei luoghi da parte del soggetto intestatario del titolo abilitativo.

E' possibile prestare più garanzie, di durata ciascuna almeno quinquennale. In tal caso, entro 180 giorni precedenti alla scadenza del contratto, l'intestatario del titolo abilitativo deve presentare all'Ente autorizzante il nuovo contratto di garanzia (oppure un'appendice di proroga e/o integrativa della polizza originaria).

Il nuovo contratto o l'appendice devono prevedere l'adeguamento dell'importo ed eventualmente essere aggiornati nei dati relativi al soggetto obbligato alla prestazione di garanzia (ragione sociale, sede, autenticazione di firma etc.).

Nel caso di garanzia di durata pari al titolo abilitativo, entro 180 giorni dalla scadenza quinquennale, deve essere prodotto il contratto di garanzia rivalutato nell'importo.

La garanzia perde efficacia esclusivamente per effetto di:

- costituzione e presentazione di un nuovo contratto di garanzia ovvero di appendice di proroga e/o integrativa alla polizza originaria, secondo le modalità indicate al punto 3;
- apposito provvedimento da parte dell'Ente autorizzante con il quale si dispone lo svincolo del deposito cauzionale a seguito di esecuzione delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale.

6. Dismissione dell'impianto e ripristino del sito alle condizioni originarie

Il soggetto intestatario del titolo abilitativo deve comunicare all'Ente autorizzante ed all'Autorità incaricata dei controlli ambientali la data di cessazione di esercizio dell'impianto.

La comunicazione deve essere effettuata almeno 60 giorni prima della data di fine esercizio dell'impianto. S'intende comunque conclusa la vita utile dell'impianto trascorsi dodici mesi dall'ultima immissione in rete dell'energia elettrica, fatte salve documentate cause di forza maggiore.

Il medesimo soggetto, contestualmente alla comunicazione di cessazione di esercizio dell'impianto, deve altresì presentare all'Ente autorizzante ed all'Autorità incaricata dei controlli ambientali, il piano esecutivo

conforme al “Piano di ripristino” già approvato con l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto, indicando le modalità e le tempistiche previste per lo smaltimento dei materiali, delle attrezzature e per il ripristino ambientale, l’eventuale riconversione produttiva delle opere e delle attrezzature dismesse.

Il piano esecutivo deve essere approvato dall’Ente autorizzante entro 30 giorni dalla presentazione. Decorso detto termine ed in assenza di eventuali richieste di integrazioni da parte dell’Ente autorizzante, il piano si intende approvato.

La dismissione dell’impianto e la rimessa in pristino dei luoghi, secondo quanto approvato, deve essere quindi conclusa entro dodici mesi dalla data di approvazione del piano esecutivo.

Eseguiti i lavori il soggetto intestatario del titolo abilitativo, presenta richiesta di svincolo della garanzia.

Il provvedimento di svincolo della garanzia da parte dell’Ente autorizzante deve essere rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta, fatte salve le verifiche della puntuale realizzazione delle opere di ripristino dei luoghi da parte dell’Ente autorizzante e dell’Autorità incaricata dei controlli ambientali.

Nel caso in cui non vengano realizzati gli interventi o quelli realizzati non risultino conformi al piano esecutivo approvato, l’Ente autorizzante fissa un congruo termine entro il quale devono essere rese le opere, conformemente al piano approvato. Trascorso detto termine l’Ente autorizzante avvia il procedimento di escussione della garanzia e provvede alla realizzazione di tali interventi.

Analogamente, nel caso in cui non venga presentato il piano esecutivo nei termini previsti, l’Ente autorizzante avvia il procedimento di escussione della garanzia e provvede alla realizzazione di tali interventi.

7. Inadempimento dell’obbligo di prestazione di garanzia e decadenza del titolo abilitativo

Sono causa di decadenza del titolo abilitativo la mancata presentazione all’Ente autorizzante:

- a) del contratto di garanzia, prima dell’inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto;
- b) del rinnovo del contratto in essere o di nuovo contratto, nel caso di garanzia originaria di durata inferiore alla vita dell’impianto, da produrre entro il termine di 180 giorni antecedenti alla scadenza del precedente contratto;
- c) del contratto di garanzia rivalutato dell’importo, nel caso di garanzia di durata pari al titolo abilitativo, da prodursi entro 180 giorni antecedenti alla scadenza quinquennale.

Alla mancata presentazione del contratto di garanzia è equiparata, quale causa di decadenza del titolo abilitativo, la carenza degli elementi essenziali previsti.

In tali fattispecie l’Ente autorizzante provvede a dichiarare la decadenza del titolo abilitativo, dandone comunicazione al soggetto intestatario del titolo stesso, fissando un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Qualora l’Ente autorizzante accetti le motivazioni addotte, il soggetto intestatario del titolo abilitativo dovrà provvedere entro i successivi 15 giorni alla presentazione del contratto di garanzia; in caso contrario si conclude il procedimento di decadenza, con provvedimento espresso, che sarà comunicato anche agli altri Soggetti ed Amministrazioni interessate.

Almeno 60 giorni prima della notifica del provvedimento di decadenza, nei casi di cui alla lettera b) e c), il soggetto intestatario dell’autorizzazione deve presentare il piano esecutivo, come previsto al precedente punto 6.

E’ comunque fatto salvo quanto previsto dall’art. 44 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” che, al comma 3, provvede a disciplinare le sanzioni amministrative per la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l’autorizzazione o con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata alla costruzione e all’esercizio di impianti da fonti rinnovabili.

8. Procedura di escussione

Qualora si renda necessaria l'escussione della garanzia, l'Ente autorizzante dispone l'avvio del procedimento e provvede ad una verifica tecnica volta ad accertare gli eventuali interventi necessari per dare esecuzione al "Piano di ripristino"..

Dell'avvio del procedimento di escussione è data comunicazione al soggetto garante, al soggetto intestatario del titolo abilitativo nonché agli Enti incaricati della vigilanza.

Poiché la garanzia in argomento deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ente autorizzante, il soggetto garante provvederà a versare, entro il predetto termine perentorio, quanto richiesto all'ente autorizzante stesso.



Schema di contratto di garanzia inerente gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Spett. Regione del Veneto/ Comune di.....

Premesso che:

- il Soggetto/ Ditta Obbligata..... è titolare del titolo abilitativo (DGR n./ prot. Comunale/PAS) alla realizzazione e all'esercizio di ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003/dell'art. 6 del decreto legislativo n. 28/2011 e dell'art. 10 della LR n. 13/2011;
- l'art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 prevede l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario dell'autorizzazione a seguito della dismissione dell'impianto (o, per gli impianti idroelettrico, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale);
- La Giunta regionale, con deliberazione n. 453 del 2 marzo 2010 ha dettato, tra l'altro, le prime disposizioni in materia di obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi e prestazione di idonea garanzia per gli impianti da biomassa, biogas, fotovoltaico, eolico ed idroelettrico, ai fini di cautelare l'Amministrazione regionale;
- le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate con D.M.10 settembre 2010 prevedono l'impegno alla corresponsione, all'atto dell'avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi e che la cauzione sia prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa pari all'importo per la realizzazione delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale dei luoghi;
- La Giunta regionale, con deliberazione n. del ha approvato la disciplina delle garanzie inerenti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, applicabile a tutti gli impianti per i quali la Regione ha competenza autorizzatoria, che costituiscono parte integrante al presente contratto.
- le suddette garanzie possono essere prestate mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa;
- la fideiussione/polizza a favore della Regione del Veneto/ Comune di..... garantisce tutti gli obblighi derivanti dalla rimessa in pristino dei luoghi o delle misure di reinserimento o recupero ambientale, secondo le modalità previste dal piano di demolizione, smaltimento e rimessa in pristino con analisi dei costi e dei

tempi necessari, di seguito denominato “Piano di ripristino”, facente parte della documentazione progettuale. Per gli impianti idroelettrici l’oggetto della garanzia comprende anche il regolare funzionamento di tutte le opere di raccolta, regolazione delle condotte forzate e dei canali di scarico o la rimozione e l’esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dell’alveo, delle sponde e delle arginature ove ciò fosse necessario per ragioni di pubblico interesse, rispettivamente secondo quanto previsto dall’art. 25 c.1 e dall’art. 30 del R.D. 11.12.1933, n.1775, da esplicitarsi nel “Piano di ripristino”;

- l’importo della garanzia, è pari ai costi quantificati nel “Piano di ripristino”, comprensivi di oneri fiscali e di spese tecniche nella misura del 10 per cento, approvato in Conferenza di Servizi.
- la garanzia finanziaria deve essere rinnovata e rivalutata, sulla base dell’indice ISTAT di riferimento ogni 5 anni, pena la decadenza del provvedimento autorizzativo e conseguente obbligo di dismissione dell’impianto.

Tutto ciò premesso

Art. 1 – Costituzione della garanzia

La sottoscritta Agenzia di Credito
 - iscritta all’Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi al n. / Impresa di Assicurazione (in seguito denominata Soggetto Garante) autorizzata al rilascio di cauzioni con polizza assicurativa/fideiussione bancaria a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici, ai sensi della normativa vigente, con provvedimento n. del, con sede legale in - Via - cod. fiscale n. (agenzia di) - nella persona dei suoi legali rappresentanti, con la presente polizza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1936 e seguenti del c.c. , si costituisce fidejussore della Ditta (in seguito denominata Ditta Obbligata) con sede legale in Comune di Via - e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore della Regione del Veneto - Direzione.....- (in seguito denominata Regione) avente sede in Venezia – Dorsoduro 3901 e avente C.F. 800007580279 - P.IVA 02392630279, / Comune di in rispetto degli obblighi ad essa derivanti per effetto di quanto indicato nelle premesse, fino all’importo di €

Art. 2 – Delimitazione della garanzia

La presente garanzia è costituita a fronte delle somme che la Ditta Obbligata fosse tenuta a corrispondere all’Ente autorizzante a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, alle operazioni di rimessa in pristino o alle misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all’ambiente in dipendenza dell’attività svolta e determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa, secondo le modalità previste dal “Piano di ripristino” facente parte della documentazione progettuale.

(Eventuale, da inserire nel caso di garanzia per gli impianti idroelettrici)

L’oggetto della garanzia comprende anche il regolare funzionamento di tutte le opere di raccolta, regolazione delle condotte forzate e dei canali di scarico o la rimozione e

l'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature ove ciò fosse necessario per ragioni di pubblico interesse, rispettivamente secondo quanto previsto dall'art. 25 c.1 e dall'art. 30 del R.D. 11.12.1933, n.1775, esplicitate nel "Piano di ripristino".

Art. 3 – Efficacia e durata della garanzia

La presente garanzia è costituita con un'unica fideiussione/polizza di durata pari alla vita utile dell'impianto, come definita al punto 6 dell'allegato A alla DGR _____ a decorrere dalla data della stipula.

La garanzia sussiste senza soluzione di continuità per tutta la durata di esercizio dell'impianto e fino alla avvenuta rimessa in pristino dei luoghi da parte del soggetto intestatario del titolo abilitativo.

Entro 180 giorni precedenti alla scadenza quinquennale, deve essere prodotto il contratto di garanzia rivalutato nell'importo.

(Eventuale, nel caso di prestazione di più garanzie di durata almeno quinquennale)

La presente garanzia ha efficacia per cinque (5) anni a partire dalla data della stipula sino al _____

Entro 180 giorni precedenti alla suddetta data scadenza del contratto, l'intestatario del titolo abilitativo deve presentare all'Ente autorizzante il nuovo contratto di garanzia (oppure un'appendice di proroga e/o integrativa della polizza originaria).

Il nuovo contratto o l'appendice devono prevedere l'adeguamento dell'importo ed eventualmente essere aggiornati nei dati relativi al soggetto obbligato alla prestazione di garanzia (ragione sociale, sede, autenticazione di firma etc.).

La garanzia perde efficacia esclusivamente per effetto di:

- costituzione e presentazione di un nuovo contratto di garanzia ovvero di appendice di proroga e/o integrativa alla polizza originaria, secondo le modalità indicate al punto 3;
- apposito provvedimento da parte dell'Ente autorizzante con il quale si dispone lo svincolo del deposito cauzionale a seguito di esecuzione delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale.

L'Ente garantito si avvale della garanzia prestata nel caso di inottemperanza alle prestazioni garantite secondo quanto riportato all'art. 2, da applicarsi anche ai casi di decadenza del titolo abilitativo.

Art. 4 – Adeguamento ISTAT

L'importo della garanzia è rivalutato ogni cinque anni, a cura del soggetto intestatario dell'autorizzazione, sulla base del tasso d'inflazione programmata. L'indice ISTAT applicabile per il calcolo dell'adeguamento dell'importo della garanzia al costo della vita, è fornito dall'Istituto Centrale di Statistica e denominato FOI (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati), senza tabacchi, pubblicato mensilmente.

Art. 5 – Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni.

Il pagamento dell'importo garantito con il presente contratto sarà eseguito dal Soggetto Garante, a prima e semplice richiesta scritta entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta.

La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cc. e di quanto contemplato dall'art. 1957 cc.

Il pagamento avverrà anche senza il consenso della Ditta Obbligata, al quale verrà trasmesso un semplice avviso.

Art. 6 – Pagamento del premio ed altri oneri

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi da parte della Ditta Obbligata, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Soggetto Garante ed la Ditta Obbligata, non possono essere opposti alla Regione del Veneto/Comune e non possono essere posti a carico della stessa.

Nessuna eccezione potrà essere opposta alla Regione del Veneto/Comune, anche nel caso in cui la Ditta Obbligata sia dichiarata fallita, ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione.

Art. 7 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra Regione del Veneto/Comune della presente garanzia, la Ditta Obbligata e il Soggetto Garante, dovranno essere effettuate esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 8 – Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, tra la Regione del Veneto/Comune ed il Soggetto Garante, è competente l'Autorità giudiziaria ove ha sede l'ente beneficiario.

(Luogo), (data)

La Ditta obbligata

.....

Il Soggetto Garante

.....

(firma autenticata)

La Regione del Veneto/ Il Comune di....

.....